



C O M U N E   D I   L A G O N E G R O

( Provincia di Potenza )

---

**REGOLAMENTO DI APPROVAZIONE DELLE PRATICHE DI CUI ALLA  
LEGGE N°219/81 E INSERITE NELLA GRADUATORIA REDATTA AI  
SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N°32/92**

## **Articolo 1**

La Commissione Tecnica Comunale, istituita ai sensi dell'art. 14 della Legge 219/81, (di seguito denominata "Commissione"), esamina le pratiche presentate, secondo la graduatoria approvata in data 27.09.1996, ai sensi della Legge n°32/92.

## **Articolo 2**

Al fine di consentire la compiuta istruttoria da parte della Commissione, l'Ufficio Tecnico Comunale verifica preventivamente la completezza documentale degli atti presentati, richiedendo, laddove necessario, l'integrazione della documentazione, nel termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione della richiesta.

Le pratiche complete, o integrate nei termini di cui sopra, e quelle per le quali siano decorsi infruttuosamente i termini previsti per l'integrazione, vengono sottoposte alla Commissione, per l'esame secondo la graduatoria di appartenenza.

In caso di mancata presentazione dell'integrazione nei termini richiesti, o di incompletezza o di insufficienza della stessa, la Commissione dispone la sospensione dell'esame della pratica e la collocazione della stessa in coda alla graduatoria di appartenenza.

## **Articolo 3**

La Commissione, nel corso dell'istruttoria delle pratiche, nel caso di necessità di acquisire elementi tecnici aggiuntivi, provvede al rinvio dell'esame, assegnando il termine perentorio di giorni 30, dalla ricezione della richiesta, per la presentazione degli atti tecnici opportunamente integrati.

Acquisiti gli atti opportunamente integrati, la Commissione riesamina la pratica ed esprime il parere per l'emissione del provvedimento definitivo.

In caso di mancata presentazione dell'integrazione nei termini richiesti, o di incompletezza o di insufficienza della stessa, la Commissione dispone la sospensione dell'esame della pratica e la collocazione della stessa in coda alla graduatoria di appartenenza.

## **Articolo 4**

Le pratiche, sulle quali la Commissione si è definitivamente espressa, vengono inviate all'ufficio Tecnico Comunale, per l'emissione del provvedimento definitivo.

Nel caso in cui l'istruttoria della Commissione si concluda con l'emissione del parere favorevole al finanziamento della pratica, l'Ufficio Tecnico Comunale provvede a richiedere al cittadino tutti gli atti necessari all'emissione del provvedimento definitivo, assegnando, per la presentazione, il termine perentorio di giorni 30, dalla ricezione della richiesta.

In caso di mancata presentazione dell'integrazione nei termini richiesti, o di incompletezza o insufficienza della stessa, l'Ufficio dispone la sospensione del rilascio del provvedimento definitivo e la collocazione della pratica in coda alla graduatoria di appartenenza, tra quelle approvate

## **Articolo 5**

Le disposizioni, di cui agli articoli precedenti, si applicano a tutte le pratiche sottoposte all'esame della Commissione, nonché a tutte le fasi precedenti e successive a tale esame, sino al materiale avvio dei lavori.

Quanto sopra alla luce del principio che la mancata, incompleta o insufficiente presentazione degli atti documentali richiesti, rappresenta motivo di non effettiva necessità di recupero del patrimonio edilizio, requisito previsto dal punto 2.1. e 2.2 della deliberazione CIPE 11/10/'94.